



Appendice al contratto decentrato per la dirigenza

(Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva con decreto del Presidente n. 142 del 2.11.2015)

Le parti concordano di approvare il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2015, dando atto che, ferme le retribuzioni di posizione fissate dal vigente contratto decentrato ed adeguate per effetto dei nuovi CCNL per l'area della Dirigenza 22/2/2010 e 3/8/2010, le residue risorse verranno destinate alla retribuzione di risultato, secondo i criteri fissati dal sistema di valutazione, con esclusione degli importi inseriti ai sensi dell'art. 16, comma 4 del CCNL 22/2/2010 e dell'art. 5, comma 4 del CCNL 3/8/2010, che verranno ripartiti a solo titolo di retribuzione di risultato, secondo i criteri contenuti nello stesso art. 5, comma 5.

Le risorse destinate alla retribuzione di risultato, da liquidarsi in base alla disponibilità di cassa dell'Ente, verranno erogate al personale dirigenziale sulla scorta delle risultanze della valutazione della relativa *performance*. Siffatta valutazione, effettuata dal Nucleo di Valutazione, verrà condotta in relazione all'effettivo grado di raggiungimento degli specifici obiettivi assegnati con il Piano della *Performance*, correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili. A tal fine, il NdV valuterà non solo il conseguimento degli obiettivi individuali e relativi al Settore di diretta responsabilità, ma anche il contributo assicurato alla *performance* complessiva dell'Ente. Essendo la retribuzione di risultato correlata al conseguimento di obiettivi specifici, la misurazione e la valutazione della *performance* dirigenziale verteranno sull'ottenimento di risultati che siano da un lato apprezzabili e dall'altro aggiuntivi rispetto a quelli ordinari derivanti dall'espletamento delle mansioni abituali. Il predetto *modus operandi* consentirà pertanto all'Ente di perseguire il fine principale della retribuzione di risultato, ovvero una maggiore responsabilizzazione delle figure dirigenziali in ordine al perseguimento di concreti miglioramenti della qualità dei servizi erogati.


Si dà atto che anche per l'anno 2015 trova attuazione quanto previsto dalla circolare n. 7/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica e, pertanto, analogamente agli anni scorsi, il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato verrà ripartito in modo proporzionale alla retribuzione di posizione ed erogato proporzionalmente al punteggio finale della scheda di valutazione compilata a cura del Nucleo di Valutazione. In sede di determinazione dell'effettivo importo da liquidare verranno apportati i correttivi determinati in relazione alla concomitante erogazione di compensi professionali o incentivi per la progettazione.

Le parti concordano infine di approvare l'allegato atto avente ad oggetto la definizione dei criteri per la costituzione e la ripartizione del Fondo per la progettazione e l'innovazione, di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dal D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014.

Per l'amministrazione

Per le organizzazioni sindacali

Novara, 23/12/2015

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Ente Certificatore	Cod. Fiscale	Organizzazione
appendice CCDI dirigenza.pdf.p7m (Firme totali apposte: 1)	Firma CADES OK Data di verifica: 23/12/2015 13:55:27 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	GIANCARLO PASTRONE	InfoCert Firma Qualificata	PSTGCR60H29L219A	CITTA' DI TORINO / 0051490010

CRITERI PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E
L'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 93 DEL D.LGS. N. 163/2006, COME MODIFICATO DAL
D.L. N. 90/2014 CONVERTITO IN LEGGE N. 114/2014

Indice

<u>CAPO I</u>	<u>DISPOSIZIONI GENERALI</u>
Art. 1	OGGETTO E FINALITA'
Art. 2	AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 3	COSTITUZIONE E DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE.
<u>CAPO II</u>	<u>INCARICHI ED INCENTIVO</u>
Art. 4	CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
Art. 5	RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO
ART. 6	LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO
<u>CAPO III</u>	<u>NORME FINALI</u>
Art. 7	ENTRATA IN VIGORE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente atto ha per oggetto la definizione dei criteri di utilizzo del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dal D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014, ed è adottato a seguito della sottoscrizione, avvenuta in data, di un'apposita appendice al contratto decentrato integrativo.
2. Il riparto delle risorse del fondo di cui al precedente comma è finalizzato alla valorizzazione delle professionalità interne e all'accrescimento della premialità nel pubblico impiego.

Art. 2
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente atto si applica al personale dipendente della Provincia di Novara che partecipa alla progettazione di opere o lavori pubblici.
2. L'incentivo è riconosciuto per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti le opere e i lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero,

AP

ristrutturazione e restauro, comprese le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'art. 132, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, esclusi quelli di cui alla lett. e) relativa ad errori od omissioni progettuali.

3. Gli incentivi sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara.
4. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive ordinarie e straordinarie.

Art. 3

COSTITUZIONE E DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

1. In attuazione dell'art. 13-bis del D.L. n. 90/2014, come convertito in Legge n. 114/2014, la Provincia di Novara, a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 destina ad uno specifico fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara delle opere e dei lavori.
2. La percentuale effettiva di costituzione del fondo è calcolata sull'importo a base di gara delle opere e dei lavori, al netto di I.V.A., ed è stabilita, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera o del lavoro da realizzare, come segue:
 - per progetti di importo inferiore o uguale alla soglia comunitaria è pari al 2%;
 - per progetti di importo superiore alla soglia comunitaria è pari all'1,5%.
3. Nelle ipotesi di appalti misti, il fondo deve essere costituito con riferimento alla sola quota dell'importo a base di gara relativa alle opere o ai lavori.
4. L'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente atto, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della progettazione, della redazione del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
5. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi ai cittadini.
6. Le risorse del fondo sono da intendersi comprensive di Irap, oneri previdenziali ed assistenziali e sono previste all'interno del quadro economico determinato per la realizzazione delle singole opere o lavori ai sensi di legge.
7. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale dipendente in quanto affidate a soggetti esterni, ovvero prive dell'accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai singoli dipendenti incaricati, come disciplinato dal successivo art. 6, costituiscono economie di bilancio.

CAPO II INCARICHI ED INCENTIVO

Art. 4

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli affidamenti delle attività di cui trattasi sono effettuati, garantendo un'opportuna rotazione del personale, con provvedimento del Dirigente/Responsabile di posizione organizzativa del Settore preposto alla progettazione, il quale può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, in correlazione al lavoro eseguito, nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso Dirigente/Responsabile verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente atto nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
2. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare:
 - il nominativo del responsabile del procedimento;
 - il nominativo dei dipendenti incaricati della progettazione, della direzione lavori, della redazione del piano di sicurezza, del collaudo tecnico-amministrativo o della redazione del certificato di regolare esecuzione;
 - i nominativi dei collaboratori tecnici e/o del personale amministrativo coinvolti nelle predette attività;
 - l'indicazione dei compiti, dei tempi e delle quote percentuali dell'incentivo di spettanza di ciascun dipendente individuato.
3. I dipendenti individuati, dopo essere stati consultati dal Dirigente/Responsabile di posizione organizzativa del Settore preposto alla progettazione e aver preso visione dei compiti affidati, dei tempi assegnati e delle quote percentuali spettanti, sottoscrivono per accettazione l'atto di conferimento dell'incarico.



Art. 5
RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
 - a) il responsabile del procedimento;
 - b) i progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli artt. 90, comma 4 e 253, comma 16 del Codice dei contratti pubblici che assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
 - c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008;
 - d) il personale incaricato della direzione lavori ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
 - f) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
 - g) il personale amministrativo che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del Dirigente/Responsabile di posizione organizzativa del Settore preposto alla progettazione, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.
2. La ripartizione dell'incentivo è operata dal Dirigente/Responsabile di posizione organizzativa del Settore preposto alla progettazione, secondo le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e



- massime stabilite nel comma seguente, e tenuto conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle concretamente assunte, della complessità dell'opera e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.
3. Le percentuali definitive di ripartizione dell'incentivo devono essere individuate dal Dirigente/Responsabile di posizione organizzativa del Settore preposto alla progettazione all'interno dei seguenti intervalli:
 - a) per il responsabile del procedimento: dal 5% al 10%;
 - b) per i progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui agli artt. 90, comma 4 e 253, comma 16 del Codice dei contratti pubblici che assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati: dal 20% al 40%;
 - c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: dal 5% al 10%;
 - d) il personale incaricato della direzione lavori ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: dal 5% al 10%;
 - e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: dal 5% al 10%;
 - f) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: dal 7,5% al 15%;
 - g) il personale amministrativo che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del Dirigente/Responsabile di posizione organizzativa del Settore preposto alla progettazione, ovvero dello stesso responsabile del procedimento: dal 2,5% al 5%.
 4. Nel caso in cui più dipendenti rivestano contemporaneamente i ruoli indicati, il Dirigente/Responsabile di posizione organizzativa del Settore preposto alla progettazione deve suddividere la quota definitiva individuata tra il personale coinvolto.
 5. Nessun incentivo è dovuto al personale dirigenziale.

ART. 6
LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO



1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente/Responsabile di posizione organizzativa del Settore preposto alla progettazione, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai singoli dipendenti incaricati.
 2. L'accertamento di cui al precedente comma è effettuato mediante la predisposizione, da parte del responsabile del procedimento, se persona differente, o del Dirigente/Responsabile di posizione organizzativa del Settore preposto alla progettazione di un apposito report, in cui sono asseverate le attività svolte dai singoli dipendenti ed adeguatamente motivate le relative proposte di liquidazione.
 3. L'accertamento è positivo nell'ipotesi in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.
- 
- 

4. L'accertamento è parzialmente positivo nell'ipotesi in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportano aumenti di spesa o la necessità di varianti progettuali.
5. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati nel precedente comma o con errori, imputabili ai dipendenti incaricati, che comportano aumenti di spesa o la necessità di varianti progettuali.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, fatte salve le eventuali valutazioni di responsabilità di tipo disciplinare, contabile ed amministrativa, il Dirigente/Responsabile di posizione organizzativa del Settore preposto alla progettazione contesta, per iscritto, gli errori e i ritardi ai dipendenti interessati e valuta le giustificazioni addotte dagli stessi, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
7. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare è decurtato di una percentuale tra il 10% ed il 40%, in ragione della durata del ritardo e dell'impatto che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori.
8. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono l'incentivo e le relative somme costituiscono economie di bilancio.
9. L'accertamento, per la fase di progettazione, viene effettuato in corrispondenza dell'attività di verifica e validazione di cui agli artt. da 44 a 59 del D.P.R. n. 207/2010.
10. L'accertamento, per la fase di esecuzione, viene effettuato in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori e del collaudo finale.
11. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
12. La liquidazione degli incentivi avverrà mediante apposito atto redatto dal Dirigente/Responsabile di posizione organizzativa del Settore preposto alla progettazione nel seguente modo:
 - a) per la fase progettuale, solo ad avvenuto avvio della procedura di appalto del lavoro o dell'opera, come definito dall'art. 3, comma 7 del Codice dei Contratti pubblici (pubblicazione del bando, invio delle lettere di invito, ecc.); è esclusa l'erogazione di incentivi per opere per le quali non si proceda all'appalto, per qualsiasi motivo;
 - b) per la fase esecutiva, solo ad avvenuta approvazione degli elaborati finali (certificato di collaudo o di regolare esecuzione).
13. Nel caso di opere e lavori pubblici non finanziati con risorse proprie dell'Ente, la liquidazione è comunque subordinata all'acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell'Ente, delle somme occorrenti.

CAPO III
NORME FINALI

ART. 8

ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le disposizioni di cui al presente atto si applicano ai procedimenti avviati successivamente all'entrata in vigore dello stesso.
 2. Le disposizioni di cui al presente atto non si applicano agli incentivi già maturati alla data di entrata in vigore della Legge n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014, che saranno erogati secondo la disciplina previgente.
- 
- 

3. Per gli incentivi maturati successivamente all'entrata in vigore della Legge n. 114/2014 ma precedentemente al presente atto si applicano le disposizioni della disciplina previgente, in quanto compatibili con la novella legislativa di cui al D.L. n. 90/2014.



**Relazione illustrativa tecnico-finanziaria**

(redatta in conformità alle disposizioni contenute nella Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19/7/2012, emanata ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica)

Relazione Illustrativa

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione definitiva		23.12.2015
Periodo temporale di vigenza		2015
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica: Vice Segretario Generale, Dirigente del Settore Risorse Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: DIREL CONFEDIR – CGIL-FP – UIL-FPL – CISL-FIST – CSA - CIDA Organizzazioni sindacali firmatarie: Rappresentanza territoriale DIREL CONFEDIR mediante sottoscrizione digitale
Soggetti destinatari		Personale dell'area della dirigenza
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		a) Utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2015
Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	In data 15.10.2015 è stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno
		L'Organo di controllo interno non ha effettuato rilievi
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Con decreto del Presidente n. 142/2015 è stato adottato, unitamente al Piano Esecutivo di Gestione, il Piano della <i>Performance</i> previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 150/2009
		Con decreto del Presidente n. 10 del 29.1.2015 è stato adottato, unitamente al Piano triennale di prevenzione della corruzione della Provincia di Novara per il triennio 2015/2017, il relativo Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013
		Gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 sono stati assolti per quanto di competenza
		Come si evince dal verbale dell'incontro tenutosi in data 12.10.2015, la Relazione sulla <i>Performance</i> è stata validata dal Nucleo di Valutazione ai sensi dell'articolo 14, comma 6 del D.Lgs. n. 150/2009
Eventuali osservazioni =====		






Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

E' stato applicato il secondo periodo dell'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010. Tale articolo, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 456 della Legge n. 147/2013, prevede che "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo". Al fine di determinare correttamente l'importo della decurtazione permanente da applicare ai sensi dell'ultimo periodo del richiamato art. 9, comma 2 bis, sono state seguite le indicazioni operative impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 20 dell'8.5.2015, registrata alla Corte dei Conti in data 20.7.2015. Pertanto, è stata operata una decurtazione pari ad € 259.093,93, importo corrispondente alla riduzione effettuata, nell'anno 2014, in applicazione del primo periodo del medesimo art. 9, comma 2 bis. Sempre sulla scorta delle istruzioni fornite dalla RGS con la predetta circolare n. 20/2015, l'ammontare del taglio è stato appositamente certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti, come si evince dal relativo verbale n. 15 bis/2015 in data 30 luglio 2015.

E' stato altresì osservato il disposto di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, così come sostituito dal D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, a norma del quale "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Rilevato che nel 2014 l'Ente non ha rispettato l'obiettivo programmatico di cui al patto di stabilità, non sono state inserite risorse aggiuntive, al fine di non contravvenire alle previsioni dell'art. 40, comma 3 quinquies del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui "gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa". Infatti, nell'ambito delle risorse variabili sono state incluse esclusivamente le risorse ex art. 17, comma 5 CCNL 1/4/1999 (somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità individuate negli esercizi precedenti) e quelle ex art. 15, comma 1, lett. k) CCNL 1/4/1999 (risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale). Ciò in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale della magistratura contabile, secondo cui le economie di spesa derivanti dagli esercizi precedenti non costituiscono risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa ai sensi del citato art. 40, comma 3 quinquies, bensì meri trasferimenti di spesa da un esercizio all'altro di somme già certificate, trattandosi di somme delle quali, in sede di costituzione del precedente fondo, l'organo interno di revisione ha certificato la compatibilità






con gli obiettivi del patto di stabilità (Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte: delibera n. 78/2014/SRCPIE/PAR e precedenti deliberazioni n. 418/2013, n. 59/2013, n. 29/2012 n. 26/2011, n. 96/2010; Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Puglia: delibera n. 115/2013). Analogamente, gli incentivi per la progettazione ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e quelli per remunerare le prestazioni professionali dell'avvocatura interna sono da ritenersi esclusi dal divieto di incremento della parte variabile del fondo accessorio di cui all'art. 40, comma 3 quinquies, in quanto esclusi dal tetto determinato dall'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010 (Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte: delibera n. 418/2013/SRCPIE/PAR).

L'appendice al contratto integrativo decentrato di cui trattasi è stata sottoscritta in un quadro di compatibilità con gli obiettivi strategici ed operativi dell'Amministrazione, al fine di contribuire al raggiungimento dei risultati previsti negli strumenti di pianificazione e gestione. Infatti, ferme le retribuzioni di posizione fissate dal vigente contratto decentrato, le residue risorse verranno destinate alla retribuzione di risultato, secondo i criteri fissati dal sistema di valutazione, con esclusione degli importi inseriti ai sensi dell'art. 16, comma 4 del CCNL 22/2/2010 e dell'art. 5, comma 4 del CCNL 3/8/2010, che verranno ripartite a solo titolo di retribuzione di risultato, secondo i criteri contenuti nel medesimo art. 5, comma 5.

In particolare, le risorse destinate alla retribuzione di risultato, da liquidarsi in base alla disponibilità di cassa dell'Ente, verranno erogate al personale dirigenziale sulla scorta delle risultanze della valutazione della relativa *performance*. Siffatta valutazione, effettuata dal Nucleo di Valutazione, verrà condotta in relazione all'effettivo grado di raggiungimento degli specifici obiettivi assegnati con il Piano della *Performance*, correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili. A tal fine, il Nucleo di Valutazione valuterà non solo il conseguimento degli obiettivi individuali e relativi al Settore di diretta responsabilità, ma anche il contributo assicurato alla *performance* complessiva dell'Ente. Essendo la retribuzione di risultato correlata al conseguimento di obiettivi specifici, la misurazione e la valutazione della performance dirigenziale verteranno sull'ottenimento di risultati che siano da un lato apprezzabili e dall'altro aggiuntivi rispetto a quelli ordinari derivanti dall'espletamento delle mansioni abituali. Il predetto *modus operandi* consentirà pertanto all'Ente di perseguire il fine principale della retribuzione di risultato, ovvero una maggiore responsabilizzazione delle figure dirigenziali in ordine al perseguimento di concreti miglioramenti della qualità dei servizi erogati.

Le parti hanno dato che anche per l'anno 2015 trova attuazione quanto previsto dalla circolare n. 7/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica e, pertanto, analogamente agli anni scorsi, il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato verrà ripartito in modo proporzionale alla retribuzione di posizione ed erogato proporzionalmente al punteggio finale della scheda di valutazione compilata a cura del Nucleo di Valutazione. In sede di determinazione dell'effettivo importo da liquidare verranno apportati i correttivi determinati in relazione alla concomitante erogazione di compensi professionali o incentivi per la progettazione.





Relazione tecnico-finanziaria

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa*Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità*

Descrizione		Importo
Art. 26 CCNL 23/12/1999	comma 1 lett. a)	€ 376.268,14
	comma 1 lett. d)	€ 10.562,41
	comma 1 lett. f)	€ 53.156,33
	comma 1 lett. g)	€ 12.203,14
	comma 2	€ 10.139,91
	comma 3	€ 114.641,37
	comma 5	€ 1.748,13
Art. 23 CCNL 22/2/2006	comma 1	€ 9.360,00
	comma 3	€ 32.499,60
Art. 4 CCNL 14/5/2007	comma 1	€ 18.304,00
Art. 16 CCNL 22/2/2010	comma 4, 2° cpv come richiamato dall'art. 5 comma 5 CCNL 3/8/2010	€ 19.904,79
Art. 5 CCNL 3/8/2010	comma 4	€ 10.533,00
Totale		€ 669.320,82

Le risorse inserite nella parte stabile del Fondo sono le medesime dell'anno precedente.

Risorse variabili

Descrizione		Importo
Art. 26 CCNL 23/12/1999	comma 1 lett. e)	€ 3.531,32
Art. 28 CCNL 23/12/1999	comma 2	€ 5.524,36
Totale		€ 9.055,68

Decurtazioni del Fondo

Descrizione	Importo
Riduzione ex art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010	€ 259.093,93

L'ammontare del Fondo, oltre ad essere stato ridotto di una quota proporzionale al rapporto tra semisomma di assunti e cessati 2010 e 2014, è stato "sterilizzato" degli importi destinati all'incentivazione della progettazione interna (in conformità della deliberazione delle sez. unite Corte dei Conti 51/2011).

Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 669.320,82
Risorse variabili	€ 9.055,68
Decurtazioni	- € 259.093,93
Totale	€ 419.282,57

Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non sono presenti risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo.





Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Descrizione		Fondo 2015	Fondo 2014	Differenza 2015-2014	Fondo 2010
Art. 26 CCNL 23/12/1999	comma 1 lett. a)	€ 376.268,14	€ 376.268,14	€ 0,00	€ 376.268,14
	comma 1 lett. d)	€ 10.562,41	€ 10.562,41	€ 0,00	€ 10.562,41
	comma 1 lett. f)	€ 53.156,33	€ 53.156,33	€ 0,00	€ 53.156,33
	comma 1 lett. g)	€ 12.203,14	€ 12.203,14	€ 0,00	€ 12.203,14
	comma 2	€ 10.139,91	€ 10.139,91	€ 0,00	€ 10.139,91
	comma 3	€ 114.641,37	€ 114.641,37	€ 0,00	€ 114.641,37
	comma 5	€ 1.748,13	€ 1.748,13	€ 0,00	€ 1.748,13
Art. 23 CCNL 22/2/2006	comma 1	€ 9.360,00	€ 9.360,00	€ 0,00	€ 9.360,00
	comma 3	€ 32.499,60	€ 32.499,60	€ 0,00	€ 32.499,60
Art. 4 CCNL 14/5/2007	comma 1	€ 18.304,00	€ 18.304,00	€ 0,00	€ 18.304,00
Art. 16 CCNL 22/2/2010	comma 4, 2° cpv come richiamato dall'art. 5 comma 5 CCNL 3/8/2010	€ 19.904,79	€ 19.904,79	€ 0,00	€ 19.904,79
Art. 5 CCNL 3/8/2010	comma 4	€ 10.533,00	€ 10.533,00	€ 0,00	€ 10.533,00
Totale		€ 669.320,82	€ 669.320,82	€ 939,06	€ 669.320,82

Risorse variabili

Descrizione		Fondo 2015	Fondo 2014	Differenza 2015-2014	Fondo 2010
Art. 26 CCNL 23/12/1999	comma 1 lett. e)	€ 3.531,32	€ 17.844,34	- € 14.313,02	€ 28.417,02
Art. 28 CCNL 23/12/1999	comma 2	€ 5.524,36	€ 6.196,33	- € 671,97	€ 18.745,97
Totale		€ 9.055,68	€ 24.040,67	- € 14.984,99	€ 47.162,99

Decurtazioni del Fondo

Descrizione	Fondo 2015	Fondo 2014	Differenza 2015-2014	Fondo 2010
Riduzione ex art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010	- € 259.093,93	- € 259.093,93	€ 0,00	€ 0,00

Risorse del Fondo sottoposte a certificazione

Descrizione	Fondo 2015	Fondo 2014	Differenza 2015-2014	Fondo 2010
Risorse stabili	€ 669.320,82	€ 669.320,82	€ 0,00	€ 669.320,82
Risorse variabili	€ 9.055,68	€ 24.040,67	- € 14.984,99	€ 47.162,99
Decurtazioni	- € 259.093,93	- € 259.093,93	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 419.282,57	€ 434.267,56	- € 14.984,99	€ 716.483,81





Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

In fase di programmazione l'Amministrazione provvede a creare gli impegni di spesa correlati alle voci di destinazione del Fondo in modo da poterne controllare costantemente le limitazioni. Gli impegni di spesa assunti nell'ambito della fase programmatoria rappresentano infatti un limite invalicabile alla corresponsione delle indennità e dei compensi incentivanti. Le economie contrattuali scaturiscono dalle somme non erogate dei diversi impegni di spesa relativi alle voci di destinazione del Fondo.

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale del Fondo trova copertura nei vari capitoli dell'intervento 01 per Retribuzioni e Oneri e nei vari capitoli dell'intervento 07 per IRAP.

